

Signori Deputati.

La legge 14 marzo 1848 dispone all'art. 124 che venendo i Corpi Distaccati della Guardia Nazionale chiamati al Servizio di guerra per Re Decreto, vacando le camere, debba questo convertirsi in legge alla prossima sessione del Parlamento. Le ragioni che hanno indotto nel Settembre pp. il Governo del Re, a non indugiare la chiamata de' corpi distaccati tratti dalla Milizia Nazionale, vi sono troppo note, o Signori, perchè io reputi opportuno l'esporre, e giustificazione dell'atto medesimo.

Confido pertanto che vorrete approvare il presente progetto di legge per cui sia data la sanzione legislativa al Reio Decreto Individuato.

N. 94.

Progetto di legge presentato dal
Ministro di Giustizia e Giustizia / Casini /
Prezente al Senato del Regno

Convalidazione del Decreto 8. 7. 1864.
^{alla commissione}
relativo dei Corpi staccati della Guardia Nazionale

Fornata del 13. Ottobre 1864.

Vittorio Emanuele II^o
ecc. ecc. ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri
sulla proposizione del Ministro dell'Interno
Visti le leggi 4. Marzo 1848 e 27. febbrajo 1859.
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.^o

La Guardia Nazionale è chiamata a somministrare
immediatamente Corpi distaccati pel servizio di guerra.
Il numero degli uomini richiesti successivamente
a misura del bisogno ed il loro ordinamento saranno
determinati per Decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 2.^o

La designazione dei Militari sarà fatta nella città ove
la Guardia Nazionale è costituita di più legioni, dal Co-
mando Generale della medesima, e nelle altre, dal Governatore,
Intendente Generale ed Intendente affidato dal Comandante
la milizia e da tre ufficiali di grado relativamente superiore.
Il militare designato, qualunque sia la causa di
esonazione, di dispensa o di riforma che possa invocare, dovrà
partire per la sua destinazione, salvo a far valere i suoi
diritti innanzi al consiglio di leva del Circondario nel quale
sarà chiamato a prestar servizio.

Art. 3.^o

Le disposizioni del presente Decreto saranno presentate al
Parlamento nella prossima sessione per esser convertite in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino add. 8. settembre 1865.

firmato Vittorio Emanuele
controfirmato Garibaldi

Vittorio Emanuele II.
ecc. ecc. ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri
sulla proposizione del Ministro dell'Interno
viste le leggi di Marzo 1848 e 27. Febbrajo 1859.
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.^o

La Guardia Nazionale è chiamata a somministrare
immediatamente Corpi distaccati pel servizio di guerra.

Il numero degli uomini richiesti successivamente
a misura del bisogno ed il loro ordinamento saranno
determinati per Decreti del Ministro dell'Interno.

Art. 2.^o

La designazione dei Militi sarà fatta nella città ove
la Guardia Nazionale è costituita di più legioni, dal Co-
mando Generale della medesima, e nelle altre dal Governatore,
Intendente Generale ed Intendente affidato dal Comandante
la milizia e da tre Ufficiali di grado relativamente superiore.

Il milite designato, qualunque sia la causa di
esonzione, di dispensa o di riforma che possa invocare, dovrà
partire per la sua destinazione, salvo a far valere i suoi
diritti innanzi al consiglio di leva del Circondario nel quale
sarà chiamato a prestar servizio.

Art. 3.^o

Le disposizioni del presente Decreto saranno presentate al
Parlamento nella prossima sessione per esser convertite in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo,
mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 8. Settembre 1860.

firmato Vittorio Emanuele
controfirmato Garibaldi

Progetto di Legge.

2

M U C E N N O

Principe di Savoia-Carignano

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

NEI REGII STATI

Articolo Unico

*È approvato il Regio Decreto 8 Settembre pp.
relativo alla chiamata de' Corpi Distaccati
della Guardia Nazionale pel servizio di guerra.*

Cellati

SESSIONE 1860

N° 94-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MONTEZEMOLO, COTTA-RAMUSINO, SUSANI, FENZI, CHIAVES,
PEPOLI C., MASSA P., AIRENTI, GORINI

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia
reggente il Ministero dell'interno

nella tornata del 13 ottobre 1860

Convalidazione del decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata
dei corpi distaccati della guardia nazionale.

Tornata del 16 ottobre 1860

SIGNORI,

Con regio decreto 8 settembre 1860 il Governo del Re chiamò la guardia nazionale a somministrare immediatamente corpi distaccati pel servizio di guerra.

In conformità del disposto dell'articolo 124 della legge 4 marzo 1848, deve questo decreto essere convertito in legge; si è quindi che ad un tal fine vi viene sottoposto il presente progetto.

La vostra Commissione crede di farvi presente che la designazione dei militi nei corpi distaccati dev'esser fatta, secondo l'articolo 2 del suindicato regio decreto, dal comando generale nelle città ove la guardia nazionale è costituita di più legioni, e nelle altre dal governatore, intendente generale od intendente, assistito dal comandante la milizia e da tre ufficiali di grado relativamente superiore, mentre l'articolo 123 della legge 4 marzo e l'articolo 6 della legge 27 febbraio 1859

(94-A)

affidano questa designazione al Consiglio di ricognizione di ciascun comune; di maniera che si sarebbe, forse non convenientemente, portata con un semplice decreto deroga a leggi organiche.

Ravvisa pure opportuno di far conoscere la convenienza che per le esenzioni, dispense o riforme sia osservato in ogni sua parte l'articolo 7 della precitata legge 27 febbraio 1889, secondo il quale devono essere i militi ammessi a far valere i loro diritti innanzi al Consiglio di leva del rispettivo circondario.

Attesa tuttavia l'urgenza e la gravità delle cause per cui il Governo si determinò a fare la chiamata di corpi distaccati, essa vi propone l'approvazione di questo schema di legge.

COTTA-RAMUSINO, *relatore.*

~~PROPOSTA DEL MINISTERO~~

~~PROPOSTA DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

È approvato il regio decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale pel servizio di guerra.

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 16. ottobre 1860.

Pelloni